



BANDO CONTRIBUTIVO PER SOSTEGNO AI PROCESSI DI BREVETTAZIONE E REGISTRAZIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE DA PARTE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PISA

Art 1 – Finalità

La CCIAA di Pisa intende sostenere i processi rivolti all'ottenimento di brevetti per invenzione industriale e registrazione di modelli e disegni all'estero da parte delle Imprese della provincia di Pisa.

L'intento è quello di accrescere e stimolare la propensione di tali soggetti a tutelare anche all'estero le innovazioni introdotte nei propri prodotti e processi, ritenute fattori determinanti per l'acquisizione di un rilevante vantaggio competitivo sui mercati internazionali, con agevolazioni ai soggetti beneficiari volte a sostenerne investimenti e spese dedicati a tale obiettivo.

Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 32.000,00 (trentaduemila/00) per contributi in conto capitale finalizzati a sostenere le imprese della provincia di Pisa, che siano in possesso dei requisiti precisati nei successivi artt. 2 e 3, che abbiano attivato un processo volto all'ottenimento di un brevetto europeo, internazionale od estero di una registrazione di un modello o disegno comunitario, internazionale o estero.

I contributi previsti sono assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari e fino a concorrenza dello stanziamento complessivo previsto dal presente bando.

Art 2 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento camerale tutte le imprese che, al momento della presentazione della domanda di contributo, risultano

- a. in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE secondo i dati ricavabili dall'ultimo esercizio contabile approvato;
- b. aventi sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Pisa, attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Pisa;
- c. in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d. non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Non sono ammissibili domande presentate da inventori individuali.

Ai fini del presente bando è considerato soggetto beneficiario l'impresa intestataria dei documenti di spesa relativi a domande di brevetto o registrazione.

Art. 3 – Definizioni normative e regime De Minimis

Ai sensi del presente bando, si intende per:

D) MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per la definizione di micro, piccola e media impresa si fa riferimento alla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (D.M. 18 aprile 2005), secondo la quale sono considerate piccole e media imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Micro impresa: meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro



Piccola impresa: meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

Media impresa: meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un bilancio annuo inferiore a 43 milioni di Euro.

Per la definizione di microimprese, piccole, imprese e medie imprese si rimanda all'Allegato C al presente bando.

In tutti i casi sopra riportati è richiesto anche il requisito dell'indipendenza come definito all'articolo 3 della raccomandazione 2003/361/CE

II) REGIME DE MINIMIS

Il contributo è erogato in regime "de minimis" ai sensi del regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 (GUCE L. 379 del 28/12/2006 pag. 5) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Sono escluse dall'intervento camerale le imprese dei seguenti settori (in base al regime "de minimis"):

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/200 del Consiglio (GU L. 17 del 21.1.2000, pag. 22)
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del trattato, nei casi seguenti:
 - I. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - II. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Art 4 - Iniziative agevolabili

Sono agevolabili iniziative che abbiano come obiettivo finale il deposito di domande di:

1. brevetti europei presso l'ufficio brevetti di Monaco (Germania) ai sensi della "Convenzione del brevetto Europeo - Monaco di Baviera" del 5 ottobre 1973;
2. brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) presso la sede di Ginevra dell'OMPI ai sensi della "Convenzione di Washington" del 1970;
3. brevetti "nazionali" depositati in paesi esteri;
4. registrazione di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell'UAMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari;
5. registrazione di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell'OMPI ai sensi dell'"Hague System for the International Registration of Industrial Designs";
6. registrazioni di modelli o disegni "nazionali" depositati in paesi esteri.



Verrà ammessa a contributo una sola domanda di brevetto o di registrazione per impresa partecipante.

Non sono ammesse domande di finanziamento relative a domande di brevetto, per le quali sono stati concessi contributi per i medesimi paesi e/o voci di spesa, dalla Camera di Commercio di Pisa nelle edizioni precedenti del bando.

Art. 5 – Spese Ammissibili

- a) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande di cui all'art. 4).
- b) spese per traduzioni e consulenze prestate da consulenti in proprietà industriale iscritti, se dovuto e previsto dalla legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle procedure di deposito di domande di brevetto di cui all'art. 4.
- c) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione.

Sono da considerare ammissibili le spese relative al deposito del brevetto o del modello o disegno a livello nazionale se finalizzato all'acquisizione di priorità in relazione al successivo deposito di brevetto europeo e/o internazionale. Il solo deposito del brevetto italiano o del modello o disegno ed il successivo attestato di brevetto o di registrazione da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non costituirà elemento sufficiente per l'erogazione del contributo; pertanto, i costi relativi al deposito del brevetto o modello o disegno italiano saranno considerati ammissibili solo e soltanto qualora sostenuti per l'acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale o sulla registrazione comunitaria e/o internazionale ed unicamente a seguito dell'avvenuto deposito del brevetto o del modello o disegno.

Art. 6 – Ammontare del contributo

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese di cui all'art. 5.

Tale contributo non potrà superare l'importo di € 4.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di contributo devono essere trasmesse alla Camera di Commercio di Pisa a partire dal 16 febbraio 2009 fino al 15 settembre 2009, utilizzando l'apposito Allegato A del presente Bando, compilato in tutte le sue parti.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Ciascuna impresa può inviare una sola richiesta relativamente ad una sola domanda di brevetto o di registrazione di modello o disegno.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa.

Le domande non possono essere consegnate a mano.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente beneficiario proponente.

Sul fronte della busta andrà riportata la dicitura:

“Bando per il sostegno ai processi di brevettazione/registrazione”.



La raccomandata dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa
Dipartimento Promozione – Ufficio Brevetti, Marchi ed Innovazione tecnologica
Piazza V.Emanuele II, n. 5 – 56125 Pisa

L'esaurimento dei fondi stanziati comporterà la chiusura del bando; in ogni caso è fatta salva la possibilità per la Camera di Commercio di chiudere anticipatamente il bando, assicurando idonea diffusione e comunicazione alle imprese partecipanti.

Art. 8 - Ammissibilità

La Camera di Commercio effettuerà un esame preliminare delle domande per valutarne l'ammissibilità a contributo.

Le domande giudicate ammissibili saranno ordinate cronologicamente, secondo la **data postale di partenza** e per ciascuna di esse sarà calcolato l'ammontare del contributo presunto.

Le domande che, pur accoglibili, non possono essere coperte dallo stanziamento sulla base del suddetto calcolo presuntivo, sono poste in lista di attesa.

Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande rechino la stessa data di timbro postale, i contributi saranno ridotti con criterio proporzionale.

L'esito dell'esame preliminare, disposto dal Dirigente competente, sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata A/R entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Detti termini sono sospesi dall'eventuale necessità di approfondimenti istruttori. Qualora la domanda risulti formalmente incompleta la stessa potrà essere regolarizzata: in tal caso la data di presentazione della domanda sarà quella della spedizione della documentazione di integrazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dal giorno 16 febbraio 2009.

Art. 9 - Concessione e liquidazione del contributo

Entro 3 mesi dalla comunicazione di ammissibilità a contributo dovranno essere trasmessi, utilizzando l'apposito modulo, i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (art.47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture quietanziate e degli altri documenti di spesa riferiti al brevetto o modello o disegno depositato, con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti suddetti (si ricorda che **le fatture devono avere data successiva al 16.02.2009**);
- copia conforme all'originale delle domande di brevetto europeo – internazionale – nazionale estero, ovvero delle domande di registrazione di modelli o disegni a livello comunitario, internazionale o nazionale estero, oggetto della richiesta di contributo o idonea documentazione che dimostri l'avvenuto deposito di cui all'art. 4;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai fini della concessione di "Aiuti di stato nell'ambito del regime De Minimis" su apposito Allegato B al presente bando);
- dichiarazione che attesti di non aver ricevuto altre agevolazioni per lo stesso intervento.



Il contributo sarà concesso e liquidato con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa. Tale termine viene sospeso, dalla data di ricevimento della relativa raccomandata A/R, in caso di richiesta di integrazioni istruttorie.

Lo stesso termine riprende a decorrere dalla data di invio, sempre con raccomandata A/R, delle integrazioni richieste.

Le eventuali somme stanziare e rese disponibili a seguito della mancata concessione o riduzione del contributo da parte della Camera di Commercio in sede di esame della documentazione di spesa saranno poste a copertura delle eventuali domande poste in lista di attesa di cui all'articolo 8.

Art. 10 - Decadenza dal beneficio

Il diritto al beneficio viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo o nei casi previsti dal successivo art. 11.

Art. 11 – Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Pisa ha inoltre facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

La Camera di Commercio di Pisa procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato al Responsabile dell'Ufficio Brevetti, Marchi ed Innovazione Tecnologica della Camera di Commercio di Pisa.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi direttamente a: Dr.ssa Laura Granata – Responsabile tel. 050 512319; Dr.ssa Roberta Tigli tel. 050 512227; Dr. Stefano Barbieri tel. 050 512255 - e-mail: brevetti@pi.camcom.it, innovazione.tecnologica@pi.camcom.it - fax 050512297 oppure consultare il sito della Camera di Pisa www.pi.camcom.it

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n.241”, approvata dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 4/2/03.

Art. 14 -Privacy

In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei benefici contributivi di cui al presente bando, nonché per quelle iniziative volte a dare visibilità esterna al finanziamento camerale nell'ambito delle attività promozionali della Camera e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy.